**Articolo settimanale Fondazione Studi del 27 settembre 2024**

**Patente a crediti per edilizia e cantieri**

A partire dal prossimo 1° ottobre sarà attivo il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti, organizzato in formato digitale, accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE. Dal 23 settembre scorso al 31 ottobre 2024 è comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, riguardante il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente a crediti. L’invio del documento dovrà avvenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. Lo comunica lo stesso Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 4/2024 del 23 settembre scorso, in cui fornisce le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti. Il modello di autocertificazione è contenuto nella circolare stessa. Ricordiamo che con il decreto n.132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti. Nel documento di prassi dell’INL sono indicati anche i soggetti interessati, ovvero le imprese, anche quelle non qualificabili come edili, che operano nei cantieri temporanei o mobili e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che effettuano mere prestazioni di natura intellettuale. La domanda della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i Consulenti del Lavoro. Vengono disciplinati, inoltre, i casi di revoca e sospensione della patente. Quest’ultima si verifica in caso di morte o di infortunio da cui derivi un’inabilità permanente, assoluta o parziale, e in tale circostanza l’Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. La sospensione può essere disposta solo se l’infortunio è imputabile a colpa grave del datore di lavoro, del delegato o del dirigente responsabile del cantiere. Infine, è obbligatoria quando è legata a un evento infortunistico con esiti mortali, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.